



COMUNE DI ACERNO

Provincia di Salerno

- La città dalle cento acque -

tel. 089 9821211 fax 089 9821227 p. IVA 00552610651
www.comune.acerno.sa.it

Albo Pretorio n. _____

ORIGINALE

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 16 del 09/09/2014

Oggetto: **Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **nove** del mese di **settembre**

Nella sala delle adunanze Consiliari della Sede Comunale a seguito di invito in data **04/09/2014** prot. n. **4570**, si è riunito il **Consiglio Comunale, convocato per le ore 12,00** in sessione straordinaria ed urgente, seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sindaco dott. Vito Sansone.

Fatto l'appello nominale risultano:

presente

1	dott.	Vito Sansone	Si
2	sig.	Salvatore De Nicola "1966"	Si
3	sig.	Alfonso Bove	Si
4	sig.ra	Donatina Di Lascio	No
5	sig.	Salvatore De Nicola "Tore"	Si
6	sig.	Italo Cappetta	Si
7	sig.	Massimiliano Cuozzo	No
8	dott.	Vito De Nicola	No

Presenti N. 5 Assenti N. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **dott. Sergio Gargiulo** con le funzioni previste dall' art. 97, comma 4, del T.U. EE.LL. D.L.vo n. 267/2000.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Relaziona sull'argomento il responsabile dell'area finanziaria.

Interviene il Sindaco, sottolineando che i trasferimenti statali si sono progressivamente ridotti al punto che gli enti locali sono stati costretti a mettere in campo diverse strategie al fine di garantire gli equilibri finanziari con l'introduzione di nuovi tributi come quello in discussione.

La TASI, aggiunge il Sindaco, è un tributo che il comune di Acerno non poteva esimersi dall'applicare, viste le condizioni economiche ereditate e il piano di risanamento in atto. Del resto, osserva il Sindaco, il sacrificio richiesto ai cittadini per consentire al comune di garantire servizi indivisibili ed indispensabili, come l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, i servizi cimiteriali è abbastanza esiguo atteso che sul complessivo fabbisogno finanziario l'importo del gettito incide solo per un terzo.

Il Sindaco s'interroga su come possa pretendere di essere riconosciuto quale località turistica un paese che ritrovi spesso ad essere privo di servizi in quanto le attività commerciali restano chiuse.

Il Sindaco chiede si metta a verbale un detto dialettale in uso ad Acerno che testualmente recita: "*casa caruta finir la voglio*" per sottolineare che la minoranza ha messo in campo una strategia tesa a delegittimare l'operato della maggioranza e metterla in difficoltà senza guardare al bene della collettività. Si chiude la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, con il quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Ritenuto opportuno approvare regolamenti separati per ciascuna delle suddette componenti la IUC;

Preso atto che con delibere di Consiglio Comunale n. 12 e n. 13 del 06/06/2014 si è provveduto, rispettivamente ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova normativa ed approvare le aliquote e detrazioni IMU anno 2014;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, i quali nell'ambito della disciplina della IUC contengono diverse disposizioni che caratterizzano la specifica fattispecie della TASI;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo il quale le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale TASI, predisposta dal responsabile del servizio, allegata alla presente delibera e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo il quale:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 18 luglio 2014, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 luglio 2014 al 30 settembre 2014;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri di favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs, 267/2000;

Esperita votazione in forma palese con il seguente risultato n. 5 consiglieri presenti e votanti:
voti favorevoli n. 5 - contrari n. 0 - astenuti n. 0

DELIBERA

1. Di approvare il **“Regolamento Comunale per l'applicazione Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)”** che consta di n. 21 articoli e che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale.

2. Dare atto che l'allegato regolamento ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

3. Di incaricare il Responsabile del servizio a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

4. Con successiva separata votazione riportante il seguente esito:

voti favorevoli n.5 - contrari n. 0 - astenuti n .0 dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI ACERNO
Provincia di Salerno

IMPOSTA UNICA COMUNALE
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Acerno, del tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC) riferita ai servizi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

Art. 2 – Istituzione della TASI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, individuati annualmente in maniera analitica dagli organi competenti, indicando per ciascun servizio i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 e seguenti della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 4 – Base imponibile della TASI

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Art. 5 – Aliquote della TASI

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune può aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
2. Nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011.
3. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13 comma 8 del decreto – legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il limite dell' 1 per mille.
4. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 6 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 7 – Soggetto passivo del tributo

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita dall'organo competente nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale dall'affittuario o comodatario, e comunque occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, si applica l'aliquota prevista per il titolare del diritto reale senza la detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 – Decorrenza della TASI

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Art. 9 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

1. Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.

Art. 10 – Aliquote e detrazioni

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote e le eventuali detrazioni, rispettando i vincoli previsti dalla legge, per ciascuna tipologia di immobile, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Per il 2014 si applicano le seguenti aliquote e detrazioni:

Tipologia		aliquota 2014
Abitazioni principali categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate		aliquota zero
Altri immobili		aliquota zero
Abitazione principale categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate con le seguenti detrazioni:		aliquota 3,3 per mille
<i>fasce di rendita catastale</i>	<i>detrazione 2014</i>	
fino a € 200,00	€. 110,00	
da €. 200,01 fino ad €. 300,00	€. 80,00	
da €. 300,01 fino ad €. 400,00	€. 50,00	
oltre €. 400,01	nessuna detrazione	

3. Ai fini dell'individuazione della detrazione da applicare, la rendita catastale da considerare è quella ottenuta sommando la rendita catastale dell'abitazione principale con quelle delle pertinenze, con i limiti indicati al comma 2 lettera b del presente articolo.
4. Per le unità immobiliari occupate da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. A carico dell'occupante è posta una quota del tributo (TASI) nella misura del **10%** dell'ammontare complessivo.

Art. 11 – Esenzioni – Riduzioni – Agevolazioni

1. Sono esenti dalla TASI gli immobili individuati come tali dalla legge.
2. La base imponibile è ridotta al 50% per:
 - a) fabbricati di interesse storico;
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati per ragioni non superabili con interventi di
 - b) manutenzione ordinaria. Per avere diritto alla riduzione è necessario presentare al Comune di Acerno apposita istanza. L'agevolazione decorre soltanto dalla data di presentazione della suddetta istanza.
3. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni possedute da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) abitazioni possedute da soggetti anziani o disabili che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in istituti di ricovero o sanitari e che non risultino locate;
4. Le riduzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere rapportate alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'ISEE da produrre al Comune ai fini dell'agevolazione.

Art. 12 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
7. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, **valgono anche come dichiarazione TASI**, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

Art. 13 – Riscossione della TASI

1. La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune. Il versamento, in deroga all'art.52 del D.lgs 446/97 è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs 214/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.

2. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe e della aliquote annue, gli importi dovuti sono riscossi alle scadenze fissate per l'IMU. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 12,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una pluralità di possessori non tenuti al versamento della TASI in quanto l'importo dovuto da ciascun possessore sia inferiore al minimo. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
5. Non si dà luogo a rimborso quando l'importo, per ciascun anno d'imposta è pari a € 12,00 o inferiore al netto degli interessi.

Art. 14 – Modalità di versamento

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 15 – Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI è individuato con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Art. 16 – Accertamento

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune applicherà una sanzione amministrativa nella misura di €. 100,00.

Art. 17 – Attività di controllo e rimborsi

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.
2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI per l'anno successivo, di IMU o, infine, di TARI, per quanto riguarda la quota versata dall'occupante.

Art. 18 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D.

639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva del tributo venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principî di evidenza pubblica, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

Art. 19 – Norma transitoria

- 1) Per l'anno 2014 in ossequio alla normativa vigente le scadenze per il versamento del tributo rimangono fissate come segue:

- 1^a rata nella misura del 50% (ovvero versamento in unica soluzione) con scadenza al 16 ottobre 2014;
- 2^a rata a saldo con scadenza al 16 dicembre 2014.

Art. 20 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 21 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448.

COMUNE DI ACERNO

08 SET 2014

Prot. N.

4590



COMUNE DI ACERNO
(Provincia di Salerno)
REVISORE UNICO

Acerno, 05/09/2014

VERBALE N. 09 DEL 05/09/2014

Oggetto: *Parere ex art.239 TUEL comma 1 – lettera b) punto 7 del Decreto legislativo n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto :” Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) “ .*

Il sottoscritto Revisore unico,

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto

Visto il parere di regolarità tecnico-contabile espresso sulla stessa dal Responsabile Servizio Finanziario ex art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000;

Visto il regolamento per la disciplina della componente TASI che contiene: Oggetto e scopo del regolamento; Istituzione della TASI; Presupposto impositivo della TASI; Base imponibile della TASI; Aliquote della TASI; Soggetto attivo del tributo; Soggetto passivo del tributo; Decorrenza della TASI; Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune; Aliquote e detrazioni; Esenzioni-Riduzioni-Agevolazioni; Dichiarazione; Riscossione della TASI; Modalità di versamento; Funzionario responsabile ; Accertamento; Attività di controllo e rimborsi; Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune; Norma transitoria; Normativa di rinvio ; Efficacia del Regolamento

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto :” Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) “ .

IL REVISORE UNICO

Luigi De Meo

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267
(così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012)

I sottoscritti esprimono sulla proposta di deliberazione i pareri che seguono:

- **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Innocenzo Sansone

- **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Innocenzo Sansone

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to dott. Vito Sansone

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Sergio Gargiulo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 – 1° comma – del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Acerno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sergio Gargiulo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Acerno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 co. 3 del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in data _____.

Acerno, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE